



COMUNICATO STAMPA n. 113/24

Lussemburgo, 17 luglio 2024

Sentenze del Tribunale nelle cause T-689/21 | Auken e a./Commissione e T-761/21 | Courtois e a./Commissione

La Commissione non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19

Tale infrazione riguarda in particolare le clausole di detti contratti relative all'indennizzo nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'acquisto dei vaccini

Nel 2020 e nel 2021 sono stati stipulati tra la Commissione e alcune imprese farmaceutiche contratti di acquisto di vaccini contro la Covid-19: circa 2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino.

Nel 2021 alcuni deputati europei e alcuni privati hanno chiesto, sulla base del regolamento sull'accesso ai documenti ¹, l'accesso a tali contratti e a taluni documenti ad essi relativi per comprenderne i termini e le condizioni e per assicurarsi che l'interesse pubblico fosse tutelato.

Poiché la Commissione ha concesso solo un accesso parziale a tali documenti, che sono stati messi in rete in versioni oscurate, i deputati europei interessati e alcuni privati hanno investito il Tribunale dell'Unione europea di domande di annullamento.

Nelle sue sentenze, il Tribunale accoglie **parzialmente** entrambi i ricorsi e **annulla** le decisioni della Commissione nella parte in cui esse contengono irregolarità.

Per quanto riguarda **le clausole dei contratti relative all'indennizzo** delle imprese farmaceutiche da parte degli Stati membri per eventuali risarcimenti che esse dovrebbero pagare in caso di difetto dei loro vaccini, il Tribunale sottolinea che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità ai sensi della direttiva 85/374 2. Esso rileva nondimeno che nessuna disposizione della direttiva 85/374 vieta a un terzo di rimborsare gli importi pagati a titolo di risarcimento da un produttore a causa della difettosità del suo prodotto. Esso ricorda che la ragione per la quale le clausole relative all'indennizzo sono state integrate nei contratti ³, vale a dire compensare i rischi corsi dalle imprese farmaceutiche connessi all'abbreviazione del termine di messa a punto dei vaccini, era stata avallata dagli Stati membri ⁴ ed era di dominio pubblico. Esso constata che la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali di tali imprese. Del pari, la Commissione non ha fornito spiegazioni sufficienti che consentissero di capire in che modo l'accesso alle definizioni di «dolo» e di «ogni ragionevole sforzo» in taluni contratti e alle **clausole dei contratti relative alle donazioni e alle rivendite** dei vaccini avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio a tali interessi commerciali.

Per quanto riguarda la tutela della vita privata delle persone invocata dalla Commissione per negare parzialmente l'accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'acquisto dei vaccini, il Tribunale ritiene che i privati interessati abbiano debitamente dimostrato **il fine specifico di servire**

l'interesse pubblico della divulgazione di dati personali di tali membri. Infatti, è solo in possesso dei loro cognomi, nomi e del loro ruolo professionale o istituzionale che essi avrebbero potuto verificare che i membri in questione non si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, la Commissione **non ha preso sufficientemente in considerazione tutte le circostanze pertinenti al fine di soppesare correttamente gli interessi in gioco**, connessi all'assenza di conflitto di interessi e a un rischio di pregiudizio alla vita privata degli interessati.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-689/21](#) e [T-761/21](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



1 [Regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2 [Direttiva 85/374/CEE](#) del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

3 Comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2020, «Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19» [COM(2020) 245 final].

4 Articolo 6, terzo comma, dell'accordo del 16 giugno 2020 sull'acquisto di vaccini contro la Covid-19 concluso tra la Commissione e gli Stati membri, pubblicato sul sito Internet della Commissione il 7 settembre 2020.